



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

Area Affari Generali e Legali

Unità di processo Affari istituzionali

Decreto n.  
prot. n.  
del 2021

### LA RETTRICE

Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;

Visto il Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio;

Vista la delibera del 30 aprile 2021 del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Firenze con cui l'Ateneo decideva la costituzione della Piattaforma Amministrativa per la Gestione dei Centri di Servizio;

Viste le delibere del Consiglio Direttivo del CRIST del 31 marzo e 6 settembre 2021 in cui si decideva di aderire alla Piattaforma Amministrativa e si licenziava una bozza di regolamento interno;

Visto il DR n. 1684/1988 contenente il *Regolamento del Centro di Cristallografia Strutturale*, attualmente vigente;

Considerata la necessità di modificare il testo del regolamento interno del Centro per adeguarlo al *Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio*;

Visto il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 15 ottobre 2021 sulla bozza di regolamento interno del CRIST;

Visto la delibera del Senato Accademico del 26 ottobre 2021 ed il parere del Consiglio di Amministrazione espresso nella seduta del 29 ottobre 2021,



## DECRETA

È emanato il seguente:

### **Regolamento Interno del Centro di Cristallografia Strutturale - CRIST –**

#### **Articolo 1 - Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Centro di Cristallografia Strutturale - CRIST-, costituito con Decreto Rettorale n. 1684 del 1988.
2. Il Centro gestisce ed utilizza apparecchiature complesse per analisi chimiche e strutturali, rendendone disponibile l'utilizzazione alle Unità Partecipanti e ad altre istituzioni universitarie, enti pubblici e privati con il fine di supportare e promuovere soluzioni di problematiche di ricerca di base ed applicata, attività didattiche e formative e trasferimento tecnologico.

#### **Articolo 2 - Attività del Centro**

1. Il Centro:
  - a) gestisce e manutiene la strumentazione;
  - b) mette a punto metodiche e condizioni sperimentali secondo le esigenze analitiche;
  - c) acquisisce dati sperimentali e fornisce supporto analitico;
  - d) organizza e promuove iniziative orientate alla formazione e alla didattica.

#### **Articolo 3 - Natura del Centro**

1. Ai sensi dell'art. 36 dello Statuto e dell'art. 1, comma 3 del *Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei centri di servizio*, il Centro si configura quale centro di servizio istituito su iniziativa di una pluralità di strutture di Ateneo.



#### **Articolo 4 - Soggetti afferenti**

1. Al Centro afferiscono i seguenti Dipartimenti dell'Università degli Studi di Firenze:

Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff";

Dipartimento di Biologia;

Dipartimento di Ingegneria Industriale;

Dipartimento di Scienze della Terra;

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali.

Afferiscono, inoltre:

l'Istituto di Chimica dei Composti Organo Metallici-- ICCOM- del CNR;

il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali -INSTM;

il Consorzio Interuniversitario Risonanze Magnetiche di Metallo Proteine - CIRMMP;

il Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo dei sistemi a Grande Interfase - CSGI.

2. I rapporti con i soggetti esterni all'Università degli Studi di Firenze sono disciplinati da apposite convenzioni.

#### **Articolo 5 - Destinatari dei servizi**

1. Utilizzano i servizi offerti dal Centro:

a) le strutture dell'Università degli Studi di Firenze sia aderenti che non aderenti al Centro;

b) altri soggetti sia pubblici che privati;

2. A fronte di ciascuno dei servizi offerti saranno corrisposte al Centro specifiche tariffe decise dal Consiglio.

#### **Articolo 6 - Sedi, locali e attrezzature**

1. Il Centro ha sede amministrativa presso la Piattaforma amministrativa per la gestione dei Centri, sita in Via Capponi, 7, Firenze.



2. I locali destinati al Centro e le attrezzature del CRIST sono elencati nell'allegato in calce al presente regolamento.

### **Articolo 7 - Organi del Centro**

1. Sono Organi del Centro il Presidente e il Consiglio Direttivo

### **Articolo 8 - Il Presidente**

1. Il Presidente del Centro è nominato con decreto del Rettore fra i professori di ruolo e i ricercatori dell'Università di Firenze di adeguata competenza ed esperienza didattica e scientifica, su proposta motivata del Rettore, approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente. Ai fini della nomina è necessario che il docente assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. Il Presidente può nominare fra i membri del Consiglio del Centro un Vice-Presidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

### **Articolo 9 - Compiti del Presidente**

1. Il Presidente:
  - a) rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività istituzionali;
  - b) convoca e presiede il Consiglio e cura, coadiuvato dal Responsabile Amministrativo, l'esecuzione delle relative deliberazioni;
  - c) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;
  - d) presenta all'approvazione del Consiglio Direttivo del Centro, tenendo conto dei criteri generali dettati dal Consiglio stesso, la relazione annuale sull'attività svolta, i risultati ottenuti e la relazione programmatica e ne cura la tempestiva trasmissione al Rettore;



- e) è consegnatario dei beni mobili del Centro;
- f) presenta al Consiglio Direttivo la proposta di tariffario relativa allo svolgimento dei servizi a beneficio delle strutture dell'Ateneo e degli altri enti afferenti e dei servizi effettuati in conto terzi e le trasmette alla struttura di afferenza per l'approvazione;
- g) assume le funzioni di Dirigente e responsabile dell'attività da svolgersi ai fini della tutela della salute e della sicurezza del personale durante il lavoro in applicazione della normativa vigente in materia ed è responsabile dei servizi ai fini della protezione dei dati Personali ai sensi del GDPR;
- h) adotta atti di competenza del Consiglio che siano urgenti ed indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Consiglio per la ratifica nella riunione immediatamente successiva;
- i) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle leggi vigenti;
- j) rappresenta il Centro all'interno del comitato di coordinamento della Piattaforma, qualora aderisca alla stessa.

### **Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo**

#### 1. Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) il Presidente;
- b) due professori e due ricercatori per ciascuno dei Dipartimenti aderenti;
- c) il Responsabile amministrativo della struttura di afferenza;
- d) il Direttore tecnico;
- e) un rappresentante del personale tecnico amministrativo eletto da e tra il personale in servizio presso il centro;
- f) un rappresentante per ciascuno degli enti esterni aderenti.

#### 2. I membri del Consiglio di cui alla lett. b) sono nominati con Decreto Rettorale, su proposta dei Consigli delle strutture aderenti, durano in carica un quadriennio e possono essere



riconfermati una sola volta consecutivamente. Si applica l'art. 7, comma 4 del Regolamento di Ateneo sui Centri di Servizio.

3. La partecipazione al Consiglio non può costituire oggetto di delega.
4. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno per gli adempimenti previsti dallo Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, e dal presente Regolamento o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri.
5. Al Consiglio Direttivo si applicano le norme per il funzionamento degli Organi collegiali dell'art. 48 dello Statuto dell'Università e le norme in tema di diritto all'informazione di cui all'art. 6 dello Statuto. I verbali e gli atti istruttori delle sedute sono pubblici.

#### **Articolo 11 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera sugli aspetti generali politico-organizzativi e su quelli scientifico-didattici di pertinenza del Centro;
- b) prospetta le esigenze di personale tecnico-amministrativo necessario al funzionamento del Centro;
- c) delibera la proposta di regolamento interno del Centro e le eventuali modifiche;
- d) approva la relazione sull'attività svolta, i risultati ottenuti e la relazione programmatica presentati dal Presidente;
- e) propone alla struttura di afferenza, per la loro approvazione, per ciascun esercizio, i documenti e gli atti previsti dal ciclo di bilancio in fase preventiva, in corso di esercizio e in fase consuntiva così come definiti dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- f) approva la proposta di tariffario dei servizi proposti dal Presidente nonché il tariffario che precede la partecipazione a progetti di ricerca e la richiesta di finanziamenti e contributi e lo propone alla struttura di afferenza;
- g) propone alla struttura di afferenza l'approvazione di accordi, convenzioni e contratti;



h) delibera su eventuali acquisizioni di nuova strumentazione e/o dismissioni di quella presente;

i) propone tutte le iniziative che valgano a migliorare l'attività del Centro e si esprime in tutti i casi previsti dal presente Regolamento ovvero quando ne sia espressamente richiesto il parere

l) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio.

### **Articolo 12 - Gestione amministrativo-contabile**

1. Il Centro non è dotato di autonomia gestionale e afferisce per la gestione contabile alla Piattaforma Amministrativa di Ateneo per la gestione dei centri.
2. La struttura di afferenza esercita il controllo di legittimità giuridico-formale e amministrativo-contabile sugli atti e le attività del Centro.
3. Il Centro e la struttura di afferenza possono stipulare un protocollo per riconoscere al primo, nei limiti delle fonti interne all'Ateneo, ulteriori margini di autonomia.
4. La struttura di afferenza può delegare al Centro competenze gestionali necessarie per gestire il budget assegnato al Centro nel rispetto dell'art. 5, commi 5 e 6 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.
5. La struttura di afferenza inserisce nei propri documenti e atti previsti dal ciclo di bilancio in fase preventiva, nel corso di esercizio e in sede consuntiva, la documentazione trasmessa dal Presidente del Centro, inserendola in apposita sotto-sezione col nome del Centro.
6. Il Responsabile della struttura di afferenza supporta gli organi del Centro nel dare attuazione alle delibere

### **Articolo 13 - Responsabile amministrativo**

1. Le funzioni di Responsabile amministrativo sono svolte dal Responsabile della struttura di afferenza.



#### **Articolo 14 - Il Direttore tecnico**

1. Il Direttore tecnico è nominato dal Direttore Generale dell'Ateneo, su proposta del Consiglio del Centro, fra il personale di ruolo dell'Università degli Studi di Firenze appartenente all'area tecnica in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali corrispondenti alle funzioni che gli vengono attribuite. Dura in carica quattro anni e può essere rinnovato.

#### **Articolo 15 - Compiti del Direttore tecnico**

1. Il Direttore tecnico:
  - a. fa parte del Consiglio del Centro;
  - b. è responsabile del funzionamento tecnico del Centro e sovrintende, in conformità alle deliberazioni del Consiglio del Centro, ai relativi servizi;
  - c. coordina le attività del personale tecnico di UNIFI – ove presente – e del personale esterno in servizio presso il Centro, nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio;
  - d. assume la responsabilità degli impianti e dei laboratori del Centro o in uso al Centro;
  - e. propone l'aggiornamento tecnologico del Centro e collabora alla predisposizione del piano e dei programmi di sviluppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
  - f. promuove l'aggiornamento del personale tecnico in servizio presso il Centro, anche in coordinamento con le iniziative di formazione e di aggiornamento promosse nell'ambito dell'Ateneo.

#### **Articolo 16 - Finanziamento del Centro**

1. Il funzionamento del Centro è assicurato da:
  - a) dalla dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione;
  - b) dal corrispettivo di servizi che vengono offerti dal Centro all'utenza interna ed esterna;
  - c) dai contributi di Enti pubblici e privati.





### **Articolo 17 - Personale**

1. Al Centro afferisce il personale necessario per il funzionamento della struttura in conformità con i criteri deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), dello Statuto.

### **Articolo 18 - Valutazione**

1. Ogni anno i Centri inviano al Rettore ed al Nucleo di valutazione una dettagliata relazione sull'attività svolta, l'illustrazione dei risultati ottenuti e delle risultanze contabili e la relazione programmatica. Il Rettore può chiedere al Presidente di esporre la relazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 19 - Disattivazione del Centro**

1. Il Centro può essere disattivato quando:
  - a. vengano meno o non si raggiungano le finalità e gli obiettivi posti alla base della sua costituzione;
  - b. vengano meno i presupposti di una organizzazione efficiente, efficace ed economica.
2. Al fine di verificare se sussistano le condizioni di cui al comma precedente, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione si avvalgono delle relazioni trasmesse dal Nucleo di Valutazione. La disattivazione del Centro è disposta previa delibere conformi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 20 - Modifiche al presente Regolamento**

1. Il presente Regolamento può essere modificato previa proposta del Consiglio Direttivo adottata con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La convocazione della seduta deve avvenire con almeno 7 giorni di anticipo e deve contenere l'esplicita proposta di modifica e in allegato la relativa documentazione.



**Articolo 21 – Pubblicazione ed entrata in vigore**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia al *Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio* e alle altre fonti di Ateneo.
2. Ai sensi dell'art. 51 dello Statuto, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Firenze,

La Rettrice

Prof.ssa Alessandra Petrucci



## ALLEGATO

1. Il Centro ha sede operativa presso i seguenti laboratori e locali:
  - Laboratori 101-104, Edificio 301.00, Via della Lastruccia n° 3 50019 Sesto Fiorentino;
2. Il centro dispone al momento delle seguenti attrezzature
  - a) SCD Oxford Diffraction Xcalibur3- Diffrattometro per cristallo singolo di piccole molecole ;
  - b) SCD Oxford Diffraction XcaliburPX- Diffrattometro per singolo cristallo di macromolecole e proteine;
  - c) XRD Bruker D8 Advance- Diffrattometro per polveri microcristalline;
  - d) WD-XRF Rigaku PrimusII- Spettrometro di fluorescenza di raggi X a dispersione di lunghezza d'onda;
  - e) Micro-CT SkyScan 1172- Microtomografo a raggi X ad alta risoluzione;
  - f) XRD Bruker D8 “DA VINCI”- Diffrattometro per polveri microcristalline  
Diffrattometro a cristallo singolo D8 Venture (Bruker) con doppia micro sorgente;
  - g) Linkam Hot stage Microscopy;
  - h) EDX-XRF Shimadzu 7000;
  - i) Mach3 Bruker SCD (in uso presso il dipartimento di Scienze della Terra)  
Diffrattometro con point detector per cristallo singolo.